

Fusione transfrontaliera

Lieve *maquillage* per la procedura di fusione transfrontaliera “semplificata”

di Angelo Busani

A seguito delle modifiche apportate nel D.Lgs. n. 108/2008 dalla L. n. 161/2014 (la c.d. “Legge Europea-bis” del 2013), la redazione della situazione patrimoniale, della relazione degli amministratori e della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio è omettibile, nella fusione transfrontaliera “semplificata” (per il caso in cui la società incorporante sia titolare di almeno il novanta per cento del capitale della società incorporata) solo qualora detti documenti non siano obbligatoriamente richiesti né dalla legislazione italiana né dalla legislazione straniera applicabile all'altra società partecipante all'operazione di fusione transfrontaliera.

La “Legge Europea-bis del 2013” (L. 30 ottobre 2014, n. 161) ha innovato, con il suo art. 27, comma 2, la disciplina della fusione transfrontaliera “semplificata” e, più specificamente, l'art. 18, comma 3, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 108, il quale contempla il caso della incorporazione di una società il cui capitale sociale appartenga, per almeno il 90%, alla società incorporante.

La fusione transfrontaliera mediante procedura “semplificata” è disciplinata dagli artt. 2505 e 2505-bis, c.c. (in virtù del richiamo ad essi, *inter*

alia, operato dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 108/2008) e dall'art. 18, D.Lgs. n. 108/2008.

Si ha fusione con procedura “semplificata” (sia nazionale che transfrontaliera), anzitutto, quando a una società partecipante a una operazione di fusione appartenga (alla data di stipula dell'atto di fusione) (1) l'intero capitale sociale dell'altra società partecipante a detta operazione (e ciò ai sensi dell'art. 2505, comma 1, c.c.); e anche quando detta totalitaria partecipazione dell'una società nell'altra avvenga per effetto di qualsiasi indiretta modalità. Ad esempio (2):

(1) Cfr. in tal senso Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 22, *Presupposti della procedura semplificata della fusione: profilo temporale e ipotesi ulteriori* (art. 2505 c.c.), 18 marzo 2004: “Il presupposto affinché operi la c.d. procedura semplificata della fusione ex art. 2505 c.c. - ossia la disapplicazione degli artt. 2501-ter, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.c. (indicazioni circa il rapporto di cambio delle azioni o quote, le modalità di assegnazione delle azioni o quote, nonché la data di godimento delle azioni o quote assegnate), 2501-quinquies c.c. (relazione illustrativa degli amministratori) e 2501-sexies c.c. (relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio) - consiste nel possesso di tutte le azioni o quote dell'incorporata da parte dell'incorporante e deve necessariamente sussistere al momento del perfezionamento dell'atto di fusione [...]”; Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. L.A.4, *Sussistenza dei requisiti per le fusioni semplificate*, 1° pubbl. 9/04 - motivato 9/11: “[...] Tale possesso [dei requisiti per le fusioni semplificate previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis, c.c., n.d.A.] deve infatti necessariamente sussistere solo al momento della stipula dell'atto di fusione”; Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 204-2009/I, *La fusione cd. semplificata di cui all'art. 2505 c.c.: casistica e problemi dopo la riforma*, in *CNN Notizie* del 17.5.2010: “[...] il presupposto del possesso totalitario deve sussistere al momento della sotto-

scrizione dell'atto di fusione. Tale considerazione, riaffermata dalla massima L.A.4 del Comitato del Triveneto e dalla massima n. 22 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, si basa sul corretto assunto che, qualora il presupposto del possesso totalitario non sussista al momento della sottoscrizione del progetto di fusione o della relativa delibera di approvazione, l'attuazione dell'operazione è in tal caso subordinata ad un evento futuro (acquisizione del possesso totalitario), il cui avveramento deve essere accertato in sede di stipulazione dell'atto di fusione. Correlativamente, come già anticipato, non potrebbe essere validamente portata a conclusione un'operazione di fusione semplificata in cui il possesso totalitario, pur sussistente al momento del deposito del progetto e della relativa approvazione, venga meno prima del perfezionamento dell'atto di fusione. È altresì da escludere che il possesso totalitario possa verificarsi in un momento successivo a quello dell'atto di fusione o, addirittura, a quello di efficacia dell'intera operazione ex art. 2504-bis c.c.: il controllo di legalità dell'atto di fusione, come sostenuto da autorevole dottrina, dev'essere coevo alla sua formazione e non può essere effettuato in epoca successiva alla sottoscrizione dello stesso [...]”.

(2) Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 323-2013/I, *Fusione transfrontaliera con società di diritto portoghese ed applicabilità dell'art. 2505*, in *CNN Notizie* del 3 marzo

Opinioni Diritto societario

- a) la fusione (anche inversa) (3) tra due o più società interamente possedute da uno stesso unico socio;
- b) la fusione tra due o più società possedute dagli stessi soci nelle medesime proporzioni e con identità di diritti;
- c) la fusione in cui la società incorporante sia titolare di una parte del capitale della società incorporanda e la residua parte del capitale sia di titolarità degli stessi soci della società incorporante nelle medesime proporzioni e con identità di diritti;
- d) la fusione per incorporazione di tre o più società possedute l'una dall'altra "a cascata" o "a cannocchiale";

- e) la fusione di due o più società, una delle quali sia interamente di titolarità di una terza e l'altra sia di titolarità in parte di quest'ultima e per la restante parte della prima;
- f) la fusione tra due società delle quali una sia titolare di parte delle azioni dell'altra mentre le altre azioni appartengano alla stessa società incorporata;
- g) la fusione in cui la società incorporante con unico socio sia titolare di una partecipazione in entrambe le società incorporande, mentre la restante partecipazione in ciascuna di esse sia di titolarità dell'altra società incorporata in modo "incrociato".

2014: "[...] [...] Quanto alla possibilità di inquadrare la fattispecie in esame nella disciplina dell'art. 2505, c.c., in merito all'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'art. 2505, c.c., la dottrina si è generalmente soffermata sulle seguenti ipotesi [...]: a. fusione tra società interamente possedute - direttamente o indirettamente - dal medesimo unico socio; b. fusione tra società possedute dai medesimi soci nelle stesse proporzioni; c. fusione in cui l'incorporante possiede una parte del capitale della incorporanda e la residua parte è posseduta dai medesimi soci della incorporante nelle medesime proporzioni; d. fusione inversa (la società interamente posseduta incorpora la società che interamente la possiede) (in particolare, su questa fattispecie, prima della riforma, Trib. Udine 20 agosto 1997, in *Società*, 1998, 83; App. Venezia, 14 dicembre 1995, in *Federnotizie*, 1996, 351; [...]) e. fusione di tre o più società possedute a cascata (la incorporante possiede l'intero capitale della prima incorporanda che a sua volta possiede l'intero capitale della seconda incorporando [...]) concludendo per le ipotesi considerate l'applicabilità della semplificazione, rinvenendosi la medesima *ratio* che porta ad escludere la necessità della determinazione del rapporto di cambio (per la sua irrilevanza, o perché non vi può essere alcuna discrezionalità da parte degli amministratori nella sua fissazione) e la imprescindibilità della relazione degli amministratori e degli esperti. [...] In analogia a quanto disposto dall'art. 2505, comma 1, c.c. (e dall'art. 2506-ter, comma 3, c.c.) non deve ritenersi applicabile l'art. 2501-sexies c.c. - e non è pertanto richiesta la relazione di stima degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio - allorché la fusione, pur potendo dar luogo ad un cambio di azioni, non possa comunque dar luogo ad alcuna variazione di valore della partecipazione dei soci; il che si verifica almeno nelle seguenti situazioni: a) fusione di due (o più) società interamente possedute da una terza (o comunque da un unico soggetto); b) fusione di due (o più) società, una delle quali interamente posseduta da una terza, e l'altra posseduta in parte da quest'ultima e per la restante parte dalla prima; c) fusione di tre (o più) società interamente possedute "a cascata" (A possiede il 100% di B, la quale possiede il 100% di C); d) fusione di due (o più) società i cui soci siano i medesimi, secondo le medesime percentuali ed i medesimi diritti; e) fusione per incorporazione (c.d. "inversa") della società controllante nella controllata interamente posseduta [...]. [...] taluni elementi della c.d. procedura semplificata possono essere ritenuti applicabili anche in ipotesi diverse da quelle considerate dalla norma, pur in presenza di un rapporto di cambio di azioni o quote delle società partecipanti alla fusione, sempre che le circostanze siano tali da rendere "per definizione" irrilevante la determinazione del rapporto di cambio rispetto al valore complessivo della o delle partecipazioni detenute da tutti i soci di tutte le società partecipanti alla fusione. Tale applicazione estensiva della procedura semplificata trova evidente conferma nella norma dettata in tema di scissione, la quale opera una disapplicazione della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio, in ipotesi in cui un cambio di azioni (e quindi anche un rapporto di cambio) esiste comunque

(nella scissione totale proporzionale a favore di beneficiarie di nuova costituzione, infatti, tutte le azioni della scissa vengono cambiate in azioni di nuova emissione delle beneficiarie) [...]."

(3) Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. L.A.5, *Decorrenza del termine di cui all'art. 2505, comma 3, c.c.*, 1° pubbl. 9/09: "La procedura semplificata di fusione di cui all'art. 2505 c.c. può essere attuata anche nel caso della cosiddetta 'fusione inversa', nell'ipotesi cioè in cui l'incorporante sia interamente posseduta dall'incorporata e pertanto ai soci della seconda verranno interamente e proporzionalmente attribuite le quote o azioni della prima in sostituzione di quelle della seconda in loro possesso che verranno annullate"; Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 22, *Presupposti della procedura semplificata della fusione: profilo temporale e ipotesi ulteriori (art. 2505 c.c.)*, 18 marzo 2004: "[...] In analogia a quanto disposto dall'art. 2505, comma 1, c.c. (e dall'art. 2506-ter, comma 3, c.c.) non deve ritenersi applicabile l'art. 2501-sexies c.c. - e non è pertanto richiesta la relazione di stima degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio - allorché la fusione, pur potendo dar luogo ad un cambio di azioni, non possa comunque dar luogo ad alcuna variazione di valore della partecipazione dei soci; il che si verifica almeno nelle seguenti situazioni: a) fusione tra società interamente possedute - direttamente o indirettamente - dal medesimo unico socio; b) fusione tra società possedute dai medesimi soci nelle stesse proporzioni; c) fusione in cui l'incorporante possiede una parte del capitale della incorporanda e la residua parte è posseduta dai medesimi soci della incorporante nelle medesime proporzioni; d) fusione inversa (la società interamente posseduta incorpora la società che interamente la possiede); e) fusione di tre o più società possedute a cascata (la incorporante possiede l'intero capitale della prima incorporanda che a sua volta possiede l'intero capitale della seconda incorporando. [...]); e Consiglio Nazionale del Notariato, *Quesito di Impresa n. 164-2014/I, Fusione transfrontaliera e applicabilità dell'art. 2505*, in *CNN Notizie* del 3 marzo 2014: "[...] Si chiede se in una fusione inversa transfrontaliera, in cui la società controllante, incorporanda, di diritto italiano, è titolare del 100% del capitale sociale della controllata, incorporante, di diritto inglese, possa trovare applicazione l'art. 2505 c.c. in materia di fusione semplificata, evitandosi in tal modo di dover predisporre la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c. [...]. Laddove le società coinvolte nell'operazione siano entrambe società di capitali, la fattispecie in esame è soggetta all'applicazione del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 108 e successive modificazioni. In particolare, l'art. 4 d.lgs. 108/2008 stabilisce che 'Salvo quanto espressamente disposto dal presente decreto, si applica alla società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera il titolo V, capo X, sezione II del libro V del codice civile'. Tra le norme richiamate v'è, dunque, anche l'art. 2505 c.c., il quale, pur riguardando l'incorporazione di società interamente possedute, si ritiene applicabile anche al caso inverso dell'incorporazione della controllante nella società interamente partecipata [...]."

L'esperibilità della procedura "semplificata" comporta (art. 2505, comma 1, c.c.) che a questa operazione di fusione:

- a) non si applicano le disposizioni dell'art. 2501-ter, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.c., vale a dire le norme sulla redazione del progetto di fusione che presuppongono la sussistenza di un rapporto di cambio, il quale, evidentemente, nella procedura "semplificata" non esiste "per definizione"; in particolare, in base allo medesimo ragionamento per il quale, in caso di fusione "semplificata", non si fa luogo a emissione di nuove quote o azioni, nella disciplina della fusione transfrontaliera è disposta (ai sensi dell'art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 108/2008) la disapplicazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 108/2008, il quale, in tema di progetto di fusione, prevede che in esso sia riportata "ogni modalità particolare relativa al diritto di partecipazione agli utili";
- b) non si applicano le norme di cui agli artt. 2501 *quinquies* e 2501 *sexies* c.c. (vale a dire che non si fa luogo alla redazione della relazione dell'organo amministrativo illustrativa della fusione sotto il profilo giuridico ed economico; né della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio). Inoltre, ai sensi dell'art. 2505, comma 2, c.c., lo statuto sociale può prevedere che, in caso di procedura semplificata di fusione (sia nazionale che transfronta-

liera), la deliberazione che decide la fusione sia adottata (comunque con atto pubblico), invece che dai soci, dagli organi amministrativi (4) delle società partecipanti all'operazione di fusione, sempre che siano rispettate le norme in tema di: redazione e pubblicazione del progetto di fusione (art. 2501 *ter*, comma 3, c.c.), rispetto del termine intercorrente tra la data di pubblicazione del progetto di fusione e la data di assunzione della deliberazione che decide la fusione (art. 2501 *ter*, comma 4, c.c.); e deposito o pubblicazione di documenti (art. 2501 *septies* c.c.). Peraltro, i soci della società incorporante che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale possono, in ogni caso, pretendere (5) che la decisione di approvazione della fusione (sia nazionale che transfrontaliera) da parte della società incorporante medesima sia adottata dai soci e non dall'organo amministrativo (art. 2505, comma 3, c.c.).

Per quel che concerne, in particolare, la fusione transfrontaliera, l'art. 18, comma 2, D.Lgs. n. 108/2008, dispone che, nel caso di procedura "semplificata" di fusione, "non è richiesta l'approvazione del progetto di fusione da parte dell'assemblea della società italiana incorporata": questa espressione normativa, lungi dal poter essere interpretata come se l'operazione di fusione non dovesse esser decisa da alcun organo sociale (e quindi lungi dal

(4) Si tratta di una attribuzione di competenza di carattere esclusivo, tanto è vero che i soci della società incorporante possono chiedere che la fusione semplificata sia decisa dall'assemblea anziché dall'organo gestorio solo se rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale: cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 204-2009/I, *La fusione cd. semplificata di cui all'art. 2505 c.c.: casistica e problemi dopo la riforma*, in *CNN Notizie* del 17 maggio 2010: "[...] L'attribuzione della competenza a decidere la fusione semplificata all'organo amministrativo, contemplata dal 2° comma dell'articolo 2505 c.c., preliminarmente pone l'esigenza di definire con precisione i rapporti tra organo amministrativo ed assemblea dei soci con riferimento alla fattispecie in oggetto. In particolare, occorre domandarsi se la competenza dell'organo amministrativo sia una competenza esclusiva ovvero concorrente con quella assembleare. In argomento, sembra potersi ritenere che la *ratio*, oltre che la formulazione letterale della norma, depongano nel senso della competenza esclusiva dell'organo di gestione. [...] Appare pertanto coerente la scelta legislativa in virtù della quale la fusione semplificata, in mancanza di qualsiasi ripercussione diretta sulla partecipazione dei soci, può essere decisa in sede amministrativa; come è stato chiaramente sottolineato, tale competenza vale ad accentuare il significato più propriamente gestorio dell'operazione che si sostanzia in una riorganizzazione dell'unica impresa di gruppo [...]. Il legislatore, al contrario, traccia un preciso *iter*, nel solco del quale i soci possono far 'ritornare' in sede assembleare la decisione in merito alla fusione, sottraendola definitivamente alla competenza dell'organo gestorio: a norma dell'ultimo comma del citato art. 2505 c.c., i soci dell'incorporante, purché rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, possono chiedere che la decisione in ordine alla fusione sia adottata in sede assembleare [...]"

(5) In una procedura di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, i soci, con una maggioranza superiore al 95 per cento del capitale sociale, possono rinunciare alla facoltà di avocare a sé la decisione di fusione: cfr. Comitato Inter-

regionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. L.E.6, *Rinuncia alla facoltà di avocazione di cui all'art. 2505, comma 3, c.c.*, 1° pubbl. 9/09: "Si ritiene legittimo, in conformità ai principi generali dell'ordinamento in ordine alla disponibilità dei diritti, che i soci delle società coinvolte rinuncino con la maggioranza di più del 95% del capitale sociale al diritto di avocare a sé la decisione di fusione per incorporazione di società interamente posseduta ai sensi dell'art. 2505, comma 4, c.c. Quanto sopra si ritiene valido anche nell'ipotesi in cui le disposizioni dell'art. 2505, comma 3, c.c. si applichino per effetto del richiamo ad esse operato dall'art. 2505 bis, comma 3, c.c."

La rinuncia può essere espressa solo dopo il deposito del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese: cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 174-2006/I, *I termini della fusione semplificata ex artt. 2505 e 2505-bis c.c. deliberata dall'organo amministrativo*, in *CNN Notizie* del 12 marzo 2007: "[...] Resta da valutare se sia possibile una ulteriore semplificazione, riguardante il termine di otto giorni in cui i soci della incorporante che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale possono richiedere di riportare alla competenza dei soci la relativa decisione: anche tale termine appare infatti rinunciabile dai soci [...]. Ma la rinuncia non può essere preventiva. Non è cioè ammissibile che la clausola statutaria che rimetta alla competenza degli amministratori la decisione in ordine alla fusione contempli anche la rinuncia dei soci al termine di otto giorni che è posto a tutela di una possibile (ri)avocazione della competenza all'assemblea. Possibilità di (ri)avocazione alla quale non sembra possibile rinunciare statutariamente, ma solo una volta che i soci siano posti in condizione di valutare in concreto il progetto di fusione già depositato. Per potersi procedere alla fusione 'immediata' non resta quindi altra via che quella della raccolta del consenso al mantenimento alla competenza in capo all'organo amministrativo di una percentuale superiore al 95% del capitale tale da rendere inutile l'attendere del decorso degli otto giorni: in tal caso, peraltro, il consenso potrebbe esser espresso solo dopo il deposito del progetto di fusione [...]"

Opinioni

Diritto societario

potersi ritenere sufficiente la mera pubblicazione del progetto di fusione) (6), significa evidentemente che la decisione di fusione può essere alternativamente decisa, dalla società italiana incorporata, o con una deliberazione assembleare o con una deliberazione del suo organo amministrativo.

Oltre che alla fattispecie della fusione tra società, l'una delle quali detenga l'intero capitale dell'altra, la definizione di fusione "semplificata" spetta (ai sensi dell'art. 2505 bis c.c.) anche all'operazione di fusione (sia domestica che transfrontaliera) (7) nella quale la società incorporante sia titolare di almeno il 90% del capitale sociale della società incorporata. In tal caso, tuttavia, la semplificazione consiste nel fatto che, qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata (e cioè quelli diversi dal socio titolare del predetto 90%) il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, non si applicano (art. 2505 bis, comma 1, c.c.) le norme di cui:

a) all'art. 2501 *quater* c.c., in tema di situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione (a meno che, limitando il discorso alla fusione transfrontaliera, la legislazione nazionale di una delle società partecipanti all'operazione non richieda la redazione della situazione patrimoniale) (8);

b) all'art. 2501 *quinquies* c.c., in tema di relazione dell'organo amministrativo illustrativa della fusione sotto il profilo giuridico ed economico (a meno che, limitando il discorso alla fusione transfrontaliera, la legislazione nazionale di una delle società partecipanti all'operazione non richieda la redazione della relazione dell'organo amministrativo) (9);

c) all'art. 2501 *sexies* c.c., in tema di relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio (a meno che, limitando il discorso alla fusione transfrontaliera, la legislazione nazionale di una delle società partecipanti all'operazione non richieda la redazione della relazione degli esperti) (10);

d) all'art. 2501 *septies* c.c., in tema di deposito o pubblicazione di documenti.

Inoltre, qualora la società incorporante sia titolare di almeno il novanta per cento del capitale sociale della società incorporata, lo statuto può prevedere (ai sensi dell'art. 2505 bis, comma 2, c.c.) che la decisione di fusione sia assunta (comunque con atto pubblico) dall'organo amministrativo anziché dai soci, sempre che siano rispettate le norme in tema di deposito di documenti (di cui all'art. 2501 *septies* c.c., le quali quindi non dovrebbero essere - in tal caso - derogabili, così come invece è disposto per la procedura di fusione "semplificata" di cui all'art. 2505 bis, comma 1, c.c.) e sempre che il deposito o la pubblicazione del progetto di fusione siano effettuati, per la società incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata.

Anche nel caso in cui la società incorporante sia titolare di almeno il novanta per cento del capitale sociale della società incorporata, i soci della società incorporante che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso pretendere che la decisione di approvazione della fusione da parte della società incorporante medesima sia adottata dai soci e non dall'organo amministrativo (art. 2505, comma 3, c.c.).

(6) Cfr. in tal senso la massima n. 114 del Consiglio Notarile di Milano datata 27 gennaio 2009, intitolata *Fusione transfrontaliera semplificata e organo deliberante*.

(7) Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 114, *Fusione transfrontaliera semplificata e organo deliberante* (artt. 18, comma 2, d.lgs. 108/2008; 2505, commi 2, 3 e 2505-bis, commi 2, 3, c.c.), 27 gennaio 2009: "[...] Lo stesso principio di parificazione alla fusione interna porta a ritenere che, pur nel silenzio al riguardo del d.lgs. 108/2008 (e della decima direttiva), trovi integrale applicazione l'art. 2505-bis c.c. per il caso di incorporazione tra società di cui una possiede almeno il 90% del capitale dell'altra. La parte relativa all'organo deliberante (commi 2 e 3) - organo amministrativo invece che organo assembleare - si applica in ogni caso alle società italiane, incorporanti o incorporate, a condizione che lo statuto preveda la competenza dell'organo amministrativo. Tuttavia la parte relativa alla possibile assenza della relazione degli esperti (comma 1) - qualora la minoranza abbia il diritto di farsi acquistare le proprie azioni o quote - trova sicura applicazione in caso di incorporazione italiana, mentre nel caso di incorporazione italiana da verificata di volta in volta se anche la legge regolante l'incorporazione non italiana consenta tale esenzione e/o non vi opponga ostacoli (e ciò sebbene sul piano teorico potrebbe argomentarsi dal principio di prevalenza dell'ordinamento più liberale, quello che maggiormente favorisce la realizzazione delle fusioni transfrontaliere, per desumere che è sufficiente che tale opzione, consentita dall'art. 28 della Terza Direttiva, sia prevista da uno solo degli ordinamenti che regolano le società

partecipanti per imporsi anche agli altri)".

(8) La previsione della omettibilità della situazione patrimoniale condizionata alla mancanza (nella legislazione italiana e nella legislazione dello Stato dalla cui legge è disciplinata l'altra società partecipante alla fusione transfrontaliera) di una norma che ne imponga la redazione, deriva dalla modifica, operata nell'art. 18, comma 3, D.Lgs. n. 108/2008, dall'art. 27, comma 2, legge 161/2014. Pertanto, rispetto al testo previgente, ove detta omettibilità era subordinata alla sola condizione che agli altri soci della società incorporata fosse concesso il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, nella legislazione oggi vigente è subordinata a due condizioni: la mancanza di previsioni contrarie nelle legislazioni dei Paesi la cui legge disciplina le società partecipanti alla fusione transfrontaliera (che è dunque una previsione nuova) e la concessione ai soci di minoranza della società incorporata di poter cedere alla società incorporante le proprie azioni o quote per un corrispettivo pari al valore loro spettante se fossero soci recedenti (che era l'unica condizione prescritta nel diritto previgente rispetto alla L. 161/2014).

(9) Sulla omettibilità della redazione della relazione dell'organo amministrativo occorre qui ripetere quanto detto nella nota precedente circa l'omettibilità della situazione patrimoniale.

(10) Sulla l'omettibilità della redazione della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio occorre qui ripetere quanto detto nella nota precedente circa l'omettibilità della relazione degli amministratori.